



Regione Lombardia
spazioRegione
MONZA

infocomuni

Anno 9 - Agosto 2015 n. 12

Nuova disciplina per l'efficienza energetica degli edifici

Le disposizioni regionali che stabiliscono i requisiti minimi di efficienza energetica degli edifici e le modalità per calcolarne il fabbisogno energetico sono state sostituite da una nuova disciplina. Le modifiche sono dovute alla necessità di recepire, almeno per gli aspetti fondamentali, la nuova metodologia approvata con i decreti interministeriali del 26 giugno 2015, in attuazione direttiva 2010/31/UE.

La nuova disciplina regionale è contenuta in due distinti provvedimenti:

- una delibera della Giunta regionale, che, pur disponendo l'adesione alla procedura nazionale, precisa aspetti non sufficientemente chiariti nella normativa statale e dà continuità a disposizioni regionali particolarmente qualificanti;
- un decreto dirigenziale, che approva il "testo unico" delle disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici e per la relativa certificazione energetica valide in Lombardia.

Il "testo unico" è finalizzato ad attuare il risparmio energetico, l'uso razionale dell'energia e delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici, in conformità alla direttiva europea già citata, al DLgs n. 192 del 2005 e smi e alla delibera regionale.

Le disposizioni si applicano a tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso, nel caso di:

- progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e dei relativi impianti;
- opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, ampliamenti volumetrici, recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti, riqualificazione energetica e installazione di nuovi impianti in edifici esistenti;
- certificazione energetica.

La prestazione energetica degli edifici è determinata sulla base della quantità di energia necessaria annualmente per soddisfare le esigenze legate ad un uso standard dell'edificio e corrisponde al fabbisogno energetico annuale globale di energia primaria per la climatizzazione invernale ed estiva, per la ventilazione, per la produzione d'acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, per l'illuminazione, gli ascensori e le scale mobili.

Dal 1° ottobre 2015 si procederà all'utilizzo del nuovo metodo di calcolo, approvato con il "testo unico" (Allegato H), per redigere l'Attestato di Prestazione Energetica - APE (Allegato D al "testo unico").

Tutti gli immobili soggetti all'obbligo di certificazione energetica devono essere certificati mediante l'utilizzo del software CENED - Certificazione ENergetica degli Edifici - +2.0 o di un software commerciale che abbia ricevuto dall'Organismo di accreditamento regionale - Infrastrutture Lombarde - l'autorizzazione all'uso di CENED+2.0 Motore, a prescindere dalle caratteristiche dell'edificio o dalle motivazioni per le quali viene certificato.

Per favorire la conoscenza della nuova procedura di calcolo, sia per la redazione dell'APE sia per la verifica dei limiti prestazionali dei progetti, collegandosi al sito www.cened.it, è possibile scaricare la prima versione beta del software CENED+ 2.0.

È concesso l'utilizzo della vecchia procedura di calcolo (ddg n. 5796 del 11/06/2009 - BURL n. 25 del 26/06/2009 - 4°ss) per redigere l'APE nel caso di chiusura di lavori presentati ai Comuni competenti, nelle forme di legge, prima del 31 dicembre 2015 e i cui requisiti prestazionali di progetto siano stati verificati mediante la vecchia procedura sopra citata.

Dal 1° gennaio 2016 entreranno in vigore nuovi requisiti e prescrizioni per edifici di nuova costruzione, soggetti a ristrutturazione importante, sottoposti a riqualificazione energetica. Le verifiche su tali requisiti devono essere eseguite utilizzando il nuovo metodo di calcolo sopra citato.

Dal 1° gennaio 2016, secondo quanto previsto dall'articolo 26 della legge regionale n. 7 del 2012, entreranno in vigore i requisiti degli "edifici ad energia quasi zero", cioè edifici ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all'allegato I della direttiva UE

citata. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili.

Fonte

Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile

dgr n. 3868 del 17/07/2015 - BURL n. 30 del 23/07/2015 - seo e sito del CENED

dduo n. 6480 del 30/07/2015 - BURL n. 34 del 19/08/2015 - seo e sito del CENED

Modifica della disciplina per gli impianti termici

Dal 2007 Regione Lombardia aggiorna periodicamente le disposizioni relative a esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici, in attuazione degli articoli 9, 11 e 24 della legge regionale n. 24 del 2006.

La nuova delibera, come previsto dall'art. 15 della lr n. 20 "Legge di semplificazione 2015", estende l'obbligo di installare, entro il 31 dicembre 2016, sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore a tutti gli impianti di riscaldamento al servizio di più unità immobiliari, anche se già esistenti, in conformità all'articolo 9 del DLgs n. 102 del 2014.

Definisce inoltre i criteri e le modalità per riconoscere i casi in cui l'installazione non sia tecnicamente possibile o efficiente in termini di costi e proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali, con riferimento alla metodologia indicata dalla norma tecnica UNI 15459, che tiene conto delle seguenti voci di costo: investimento iniziale, gestione, sostituzione ed eventuale smaltimento; l'installazione dei sistemi di termoregolazione può essere omessa nel caso in cui la valutazione dell'intervento non rientri nell'intervallo di costo ottimale valutato in base alla norma UNI 15459.

Richiama le modalità di legge per una suddivisione delle spese relative alla climatizzazione invernale ed estiva e all'uso di acqua calda sanitaria: il costo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo la metodologia indicata dalla norma UNI 10200 e in ottemperanza all'articolo 9 del DLgs n. 102 del 2014. Il nuovo sistema di ripartizione dei costi deve essere applicato dal 1° agosto 2015, nel caso di installazione prima dell'entrata in vigore del DLgs n. 102 del 2014 e dal 1° agosto 2018 nel caso di installazione dopo il 1° agosto 2016.

La delibera infine raccorda le disposizioni sugli impianti termici a quelle per l'efficienza energetica degli edifici, approvate con dgr n. 3868 del 17/07/2015; riconosce la possibilità, per i dottori agronomi e forestali, di rivestire la qualifica di tecnico abilitato e di poter svolgere le attività di ispezione sugli impianti termici; precisa i requisiti per ottenere l'abilitazione all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, accogliendo parzialmente le richieste delle associazioni degli installatori e manutentori.

Fonte

Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile

dgr n. 3965 del 10/08/2015 - BURL n. 33 del 10/08/2015 - seo

Per informazioni dettagliate si rimanda alla lettura integrale dei provvedimenti citati.

Sede Territoriale di Monza - Via Cernuschi, 8 - 20900 Monza

Tel. 039/326311 - Fax 039/321266

SpazioRegione spazioregione_monza@regione.lombardia.it

www.regione.lombardia.it